



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 55**  
**Data di registrazione 12/03/2020**

**OGGETTO :** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - CONFERMA DELLE PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DI ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI IN OTTEMPERANZA AI DPCM 8-9-11 MARZO 2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e della esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;

RICHIAMATI

- il DPCM in data 8/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- il DPCM in data 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020) con il quale in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state adottate sull'intero territorio nazionale ulteriori misure;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 54 in data 10/03/2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020;

RITENUTO di dover confermare le prescrizioni più restrittive contenute nella citata ordinanza 54/2020 rispetto a quelle recate dal DPCM 11 marzo 2020 ed, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Chiusura del mercato contadino infrasettimanale anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura del mercato settimanale del sabato anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura produttori agricoli (banchi isolati);
- Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00

EVIDENZIATO che le motivazioni a supporto di tale decisione risultano essere le seguenti:

- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- limitare ogni forma di spostamento sia in ingresso che in uscita dal territorio comunale;
- adottare ogni misura volta a prevenire ogni forma di contatto tra le persone laddove risulterebbe difficile, in relazione all'attività svolta, garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

VISTO l'art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l'art 50 comma 5 del Tuel 267/2000;

#### DISPONE

FERMO RESTANDO il rispetto del DPCM in data 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,

#### la CONFERMA

delle prescrizioni più restrittive contenute nella citata ordinanza 54/2020 ed in particolare le seguenti disposizioni:

- Chiusura del mercato contadino infrasettimanale anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura del mercato settimanale del sabato anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura produttori agricoli (banchi isolati);
- Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00

#### RACCOMANDA

la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute;

#### STABILISCE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

## INVITA

ad evitare assembramenti e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 1 del DPCM 08/03/2020;

## DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 25 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

## DISPONE

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

COMANDO POLIZIA LOCALE  
STAZIONE CARABINIERI – SALO'  
COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ  
COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'  
NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'  
CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'  
COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA